

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALGRANDE E ODV EMA EMILIA AMBULANZE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO SPECIALE INDIVIDUALE PER IL PERIODO 13/09/2021 - 14/06/2024 – RINNOVO PER IL PERIODO 15/06/2024 – 14/06/2026

Rep. _____

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici del mese di giugno, presso la sede del Comune di Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà, 1

TRA

L'Amministrazione Comunale di Casalgrande C.F./P.I. 00284720356 con sede in Casalgrande in P.zza Martiri della Libertà 1, rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi **Alberto Soncini**, nato a Reggio Emilia il 22/10/1970, C.F. SNCLRT70R22H223R;

E

L'Organizzazione di volontariato (OdV) “P.A. EMA Emilia Ambulanze”, di seguito nominata Associazione, con sede legale a Casalgrande, via S. Rizza n. 19, iscritta con n. 1053 nella Banca dati del volontariato - Regione Emilia-Romagna e iscritta nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di volontariato in data 26/10/2000, con atto prot. n. 54611/12974, rappresentata dal Signor **Giuseppe Macaluso**, nato a Sassuolo (MO) il 25/06/1970, in qualità di legale rappresentante dell'OdV stessa;

RICHIAMATI:

- il Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017, cd. “Codice del Terzo settore”, che all’art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti

locali e all'art. 56 comma 1 sostiene che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- la L. 104/1992 ad oggetto: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che: all'art. 8 sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, tra cui rientra l'attività di trasporto scolastico speciale individuale in quanto misura di inserimento e di integrazione sociale del disabile;

all'art. 26, c. 2, sostiene: "I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone portatrici di handicap non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";

all'art. 38 sostiene: "i Comuni per fornire i servizi di cui alla presente legge possono avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre che siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni";

- la L.R. 26/2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10", che all'art. 5, prevede: "I Comuni provvedono nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale";

- l'"**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**" tra la Provincia di Reggio Emilia, l'Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le Istituzioni

Scolastiche della Provincia di Reggio Emilia con l'adesione delle Associazioni delle famiglie sottoscritto il 12 dicembre 2012;

- l'art. 9 del Regolamento del Servizio di trasporto scolastico del Comune di Casalgrande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/05/2020;
- la Determinazione n. 370 del 28/07/2021 con la quale si procedeva a sottoscrivere la presente convenzione;
- la Determinazione n. 694 del 30/12/2022 con la quale si procedeva ad integrare la presente convenzione;

PREMESSO che:

- il trasporto oggetto della presente convenzione si inserisce nell'ambito degli interventi volti a garantire e rendere effettivo il “diritto allo studio”;
- gli obiettivi del trasporto in parola rispondono a esigenze di pubblico interesse ed utilità pubblici;

PREMESSO INOLTRE che:

- in data 28/07/2021 con Determinazione n. 370/2021 veniva approvata e sottoscritta la Convenzione in oggetto di cui al Repertorio n. 10169 con scadenza al 14/06/2024;
- in data 30/12/2022 con Determinazione n. 694/2022 è stata integrata la Convenzione in oggetto;
- l'art. 9 della Convenzione soprarichiamata prevede la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 70/2024 ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo della Convenzione in oggetto per altri 2 anni, alle medesime condizioni;
- con nota di cui al Prot. n. 11462/2024 l'Amministrazione Comunale ha richiesto a “P.A. EMA Emilia Ambulanze” la disponibilità al rinnovo della Convenzione stessa per altri 2 anni;

- con nota di cui al Prot. n. 12081/2024 “P.A. EMA Emilia Ambulanze” ha espresso la disponibilità al rinnovo della Convenzione stessa per altri 2 anni;

Ritenuto di perfezionare e concludere il procedimento di rinnovo della Convenzione per conferire all'accordo tra Amministrazione comunale e “P.A. EMA Emilia Ambulanze” il suo requisito legale di validità, capace di obbligare validamente le parti e la garanzia dei canoni d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (ex art. 97 Cost.);

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La presente Convenzione disciplina i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Casalgrande e “EMA Emilia Ambulanze” in merito al trasporto scolastico speciale individuale per il periodo **15/06/2024 – 14/06/2026** rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado residenti a Casalgrande di cui ai successivi artt. 2 e 3.

L'oggetto principale consiste nell'attività di trasporto e vigilanza/accompagnamento degli alunni/studenti disabili nel tragitto casa-scuola e scuola-casa e nei momenti di salita e discesa dal mezzo di trasporto speciale.

ART. 2 – FINALITÀ

Finalità principale della presente convenzione è quella di garantire l'effettivo accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli studenti disabili non autosufficienti frequentanti le scuole del territorio comunale al fine di favorire l'autonomia e l'integrazione sociale.

L'Associazione s'impegna, per lo svolgimento del trasporto in oggetto ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.

ART. 3 – BENEFICIARI DEL TRASPORTO SPECIALE INDIVIDUALE

Il trasporto speciale individuale è rivolto a residenti disabili certificati minorenni/neo maggiorenni frequentanti la scuola infanzia, la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statali e paritarie previa verifica dei bisogni, delle risorse e della sostenibilità economica da parte del Comune di Casalgrande.

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO

I genitori interessati presentano domanda al Comune di Casalgrande – secondo le modalità stabilite dai Regolamenti comunali – allegando idonea certificazione relativa alla disabilità motoria degli studenti disabili che necessitano di un trasporto specifico. L'accesso al servizio è autorizzato dal Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO

Il trasporto scolastico speciale individuale deve essere garantito in tutte le giornate previste dal calendario scolastico nel rispetto degli orari giornalieri preventivamente concordati prima dell'inizio dell'anno scolastico tra organi scolastici competenti ed EMA Emilia Ambulanze.

Il calendario scolastico e l'inizio delle attività didattiche è comunicato dal Comune di Casalgrande prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Di norma quindici giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico il Settore Servizi scolastici ed educativi comunica il prospetto con indicato il fabbisogno relativo al numero degli studenti e delle schede orarie necessarie ad organizzare il suddetto trasporto.

L'attività consiste principalmente nel trasporto degli studenti nel percorso casa-scuola e scuola-casa, e può prevedere percorsi finalizzati ad attività formative individuate dai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) o da visite didattiche. Qualora necessario - sulla base delle specifiche esigenze indicate al momento dell'iscrizione al trasporto - potrà essere prevista/richiesta la presenza di personale aggiuntivo con funzioni accompagnamento e/o sorveglianza.

Il numero di richieste e le sedi scolastiche di destinazione potranno variare - per anno scolastico - in base alle iscrizioni nei termini pervenute all'Ufficio Scuola.

Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte a condizione di essere compatibili con i percorsi casa-scuola e/o scuola-casa già definiti e nel rispetto del kilometraggio massimo di cui alla presente convenzione.

Il personale collabora e facilita le operazioni di salita e discesa degli studenti interessati e, qualora necessario, provvede all'accompagnamento degli studenti durante i tragitti in aggiunta all'autista. I percorsi dei tragitti di andata e di ritorno dovranno essere i più idonei nel rispetto delle norme di sicurezza stradale.

L'Odv EMA Emilia Ambulanze mette a disposizione un numero adeguato di automezzi per lo svolgimento del servizio, di cui almeno n. 1 idoneo al trasporto di n. 2 carrozzine.

L'Odv EMA Emilia Ambulanze si impegna ad organizzare il trasporto richiesto sulla base delle comunicazioni trasmesse.

L'Odv EMA Emilia Ambulanze provvede alla diretta ed autonoma organizzazione dei percorsi di trasporto, garantendo il contatto diretto con i singoli utenti e le rispettive famiglie, nell'ottica di assicurare la massima efficacia ed efficienza.

L'Associazione individua quali referenti per l'attività di coordinamento la Sig.ra Elisa Nora e il Sig. Andrea Rizzo Lombardini e si impegna ad informare il Comune di ogni possibile variazione.

Il Comune indica, quale referente per l'attività di coordinamento, il Sig. Alberto Soncini.

Il Piano annuale delle attività in parola sarà predisposto dal referente dell'Amministrazione comunale unitamente al referente dell'Associazione, in tempo utile per l'avvio del trasporto.

ART. 6 – OBBLIGHI TRA LE PARTI

L' Odv EMA Emilia Ambulanze si obbliga a:

- assicurare gli operatori (volontari e/o dipendenti) inseriti nella realizzazione delle attività e prevede che gli stessi siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11.8.1991, n. 266 come dalla seguente polizza di cui si allega copia:
polizza RCT/O n. 01428112004249 emessa da Cattolica Assicurazione;
- garantire le attività rivolte ai beneficiari di cui all'art. 3 e in base all'organizzazione prevista all'art. 5;
- trasmettere periodicamente il rendiconto dei viaggi effettuati e dei Km percorsi;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di trasporto richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, incluse quelle relative alla prevenzione del COVID-19;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- svolgere le attività oggetto del presente rapporto convenzionale con l'apporto determinante e prevalente dei propri volontari o in subordine operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività in questione;
- comunicare tempestivamente al Servizio amministrativo del Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;

- rispettare i principi a garanzia assoluta della riservatezza nel trattamento e nell'uso dei dati individuali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679;
- ottemperare alle disposizioni di cui al Dlgs n. 81/2008 e successive integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- fornire al Servizio amministrativo del Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Casalgrande comunicazione di eventuali incidenti come sinistri, collisioni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative e delle linee di indirizzo del settore;
- osservare quanto disposto dal DPR 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che all'art. 2 comma 3 prevede l'estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto;

Il Comune si obbliga a:

- rimborsare i Km effettivamente percorsi secondo un parametro kilometrico pari a euro 0,70/Km, fino a un plafond massimo di euro 10.000,00 per anno scolastico, salvo revisione in base alle variazioni del chilometraggio percorso;
- rimborsare le spese per la copertura assicurativa del personale impiegato nel trasporto di cui alla presente convenzione, così come disciplinato dall'art. 18 c. 3 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, cd. "Codice del Terzo settore";

- trasmettere, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'elenco degli utenti autorizzati al trasporto speciale individuale, con l'indicazione di eventuali altre informazioni utili allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione;
- comunicare ogni altro evento che possa eventualmente incidere sull'attuazione del trasporto.

ART. 7 – IMPLEMENTAZIONE

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, dovessero pervenire ulteriori richieste di trasporti speciali superiore a quella ipotizzata dalla convenzione, il Comune potrà richiedere formalmente una estensione delle attività fino al limite massimo del 20% dell'importo di cui all'art. 6. L'Associazione si impegna e si obbliga ad aderire alla richiesta di variazione nelle prestazioni come sopra indicato, alle stesse condizioni previste nella presente convenzione.

ART. 8 - PERSONALE

L'Odv EMA Ambulanze Emilia si impegna a:

- garantire personale (volontari e/o dipendenti) con specifica competenza per gli interventi cui sono destinati;
- garantire che il personale impiegato nel trasporto in oggetto della presente convenzione sia in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, e sia regolarmente coinvolti in percorsi formativi;
- riqualificare ed aggiornare il personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- garantire che il personale, durante lo svolgimento del trasporto, sia provvisto di specifico abbigliamento identificativo, che ne consenta l'immediata riconoscibilità;

L'Odv EMA Emilia Ambulanze è tenuta ad assicurare che il personale partecipi alle iniziative di cui sopra.

ART. 9 - DURATA

La presente convenzione, a seguito di rinnovo, ha validità dal 15/06/2024 al 14/06/2026.

ART. 10 – RIMBORSI

Per il trasporto è previsto un rimborso massimo di € 10.000 per anno scolastico comprensivo anche di spese per polizza assicurativa di cui all'art. 6. Per il tragitto di Andata i Km percorsi sono computati secondo il seguente tragitto: rimessa-domicilio utente-plesso scolastico-rimessa; per il tragitto di Ritorno dal plesso scolastico i Km percorsi sono computati secondo il seguente tragitto: rimessa-plesso scolastico-domicilio utente-rimessa.

La presentazione delle richieste di liquidazione deve essere effettuata secondo le seguenti scadenze e di norma entro il 15 del mese successivo:

- 1° rata per il periodo settembre – dicembre;
- 2° rata per il periodo gennaio – marzo;
- 3° rata per il periodo aprile – giugno;

I rimborsi saranno corrisposti dal Comune di Casalgrande a EMA Emilia Ambulanze, a seguito di presentazione di note di pagamento corredate da una relazione sull'attività svolta e di una rendicontazione economica. La documentazione attestante le spese sostenute è conservata dall'associazione/organizzazione e dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale in caso di esplicita richiesta.

I rimborsi di cui al presente articolo sono esente Iva ex art 10 L. 633/72 e smi.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può accertare in ogni momento l'attività svolta da EMA Emilia Ambulanze che, periodicamente, fornisce i dati relativi alla fruizione da parte degli utenti.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica affinché esse adottino i necessari provvedimenti di merito.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Odv EMA Emilia Ambulanze può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente alla presente scrittura privata saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dall'Odv EMA Emilia Ambulanze ed il terzo congiuntamente dai due precedenti soggetti. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/91.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

v. Allegato “ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

Letto, approvato e sottoscritto

p. Comune di Casalgrande
Il responsabile di Settore
Servizi scolastici ed educativi
Alberto Soncini

Firmato digitalmente ai sensi
art 21 del D.lgs 82/2005 s.m.i.

p. EMA Ambulanze Emilia
Il legale rappresentante
Giuseppe Macaluso

Firmato digitalmente ai sensi
art 21 del D.lgs 82/2005 s.m.i.